



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA

Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

L'accesso alle prestazioni sociali, l'iscrizione anagrafica e l'apertura del conto corrente per i cittadini stranieri

11 maggio 2022

Avv. Paola Fierro - ASGI



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

L'Assegno Unico Universale – finalità

Legge delega 46/2021 e DLGS 230/2021

Obiettivo: introdurre una misura

- **unica**, cioè che unifica varie prestazioni
- «**universale**» nel senso di non contributiva e non collegata al lavoro, ma finanziata dalla fiscalità generale
- commisurata al reddito e al numero di figli «**a carico**» (non si tiene più conto del coniuge)

Entra in vigore il 1.3.2022 (domande dal 1.1.2022)



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Formatati
per l'Integrazione e l'Accoglienza






A.U.U.F.

Quali figli si considerano art. 2 d.lgs. 230/21



Cosa si intende per figlio «**a carico**» ?

- 
- i figli minorenni,
 - I figli maggiorenni fino a 21 anni se:
 - studenti,
 - lavoratori con meno di 8.000 euro di reddito
 - disoccupati iscritti al centro per l'impiego
 - volontari in servizio civile.
 - I figli con disabilità, indipendentemente dall'età
- 
- 



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716




SOFIA Servizi e Operatori Formatati
per l'Integrazione e l'Accoglienza



A.U.U.F.

Misura e domanda



- L'importo è determinato dalla tabella allegata al Dlgs 230:
 - minimo euro 50 euro per figlio per ISEE da 40.000 in su; massimo 175 per ISEE fino a 15.000 euro
 - maggiorazione per ogni figlio: minimo euro 15 euro per ISEE da 40.000 in su; massimo 85 per ISEE fino a 15.000
 - Domanda on line **da rinnovare ogni anno.**
 - E' compatibile con il reddito di cittadinanza (in questo caso viene pagato senza domanda assieme al RDC)
- 
- 
- 



A.U.U.F.

Requisiti soggettivi

- I richiedenti devono essere:

1. **Residenti** in Italia al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio: la prestazione non è esportabile.
 2. **Residenti** in Italia da almeno **2 anni**: il requisito non è richiesto per chi ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di **almeno** 6 mesi
- Quanto al titolo di soggiorno, devono essere
1. Cittadini italiani e UE e loro familiari (anche se di cittadinanza extra UE)
 2. Cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo
 3. Cittadini di paesi terzi titolari di **permesso unico di lavoro** (famiglia, lavoro, attesa occupazione) che autorizza il lavoro per periodi **superiori** a 6 mesi
 4. Cittadini di paesi terzi titolari di permesso **per ricerca** autorizzati al soggiorno per periodi superiori a 6 mesi



A.U.U.F.

Categorie aggiunte dalla circolare INPS 9.2.22 n. 23

- 5) Titolari di permesso per **ricongiungimento familiare** (in realtà già compresi nella categoria del permesso unico lavoro)
- 6) Titolari di permesso per **protezione internazionale** (rifugiati e sussidiaria)
- 7) **Apolidi**
- 8) Titolari di «**carta blu**» (lavoratori altamente qualificati)
- 9) **Titolari di permesso per lavoro autonomo**
- 10) «**lavoratori**» di Marocco, Algeria, Tunisia (in forza degli accordi bilaterali tra UE e questi paesi)









N.B. In caso di «sostituzione» del requisito di residenza biennale con il requisito del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o di durata almeno semestrale) l'assegno spetta per tutto l'anno anche se il rapporto di lavoro finisce prima (cfr. circolare INPS 23).

Quindi, ad es., il lavoratore entrato con i flussi (e con figli) che stipula il contratto di soggiorno con rapporto a tempo indeterminato può fare subito domanda e mantiene il diritto per tutto l'anno anche se dopo poco perde il lavoro.



A.U.U.F.

Categorie di stranieri escluse

- 
- 
- 
- 
1. I titolari di **permesso unico lavoro** se il permesso è di durata pari o inferiore a 6 mesi
 2. I titolari di permesso per **protezione speciale**
 3. I titolari di permesso per **protezione sociale** (art. 18 TU)
 4. I titolari di permesso per **violenza domestica** (art.18bis TU)
 5. I titolari di permesso per **sfruttamento lavorativo** (art. 22 c. 12quater TU)
 6. I titolari di permessi per **lavoro stagionale** (anche la direttiva 2014/36 consente l'esclusione delle prestazioni familiari)
 7. I titolari di permesso per **assistenza minori** (art. 31 co. 3 TUI, salvo non sia qualificabile come permesso unico lavoro, visto che non è espressamente escluso dall'art. 5, comma 8.2, TUI)
 8. I titolari di permesso per **motivi di studio** (anche se lavorano)
- 
- 
- 
- 
- 



A.U.U.F.

Le categorie escluse: che fare?

- Le categorie di cui sopra non rientrano nell' ambito di applicazione della direttiva 2011/98 (cfr. art. 3); quindi la contestazione della esclusione disposta dal dlgs 230 dovrebbe passare dalla Corte Costituzionale (artt. 3 e 31 Cost.)
- **Casi particolari :**
- I lavoratori ammessi «fuori quota» (art. 27 TUI) , anche se non titolari di carta blu, hanno diritto alla prestazione (esclusi i marittimi e i distaccati)
- E i «lavoratori della sanatoria, comma 1» che non hanno terminato la procedura al 1.3.2022? Hanno il requisito di residenza perché, anche se residenti da meno di 2 anni, hanno un rapporto a tempo indeterminato, ma – prima della conclusione della procedura - non hanno ancora un permesso unico lavoro (può il rilascio «retroagire», a questi fini, alla data della richiesta?)



A.U.U.F.

Le prestazioni assorbite e cosa resta da fare

(1)

- **ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE** – E' riconosciuto solo fino a febbraio 2022 – A seguito della sentenza CGUE Martinez deve essere riconosciuto anche ai titolari di permesso unico lavoro – La domanda va fatta al Comune entro gennaio 2022 per avere il 2021 e poi ulteriore domanda per avere gennaio e febbraio
- **PREMIO ALLA NASCITA** (800 euro senza limiti di reddito) - Rimane per le nascite avvenute entro il 28.2.2022 o per le gravidanze al 7mo mese entro il 31.12.2021 - La domanda va presentata all'INPS entro 6 mesi dalla nascita - A seguito di «causa collettiva» di ASGI e sentenza Corte Appello Milano deve essere riconosciuto a tutti, senza distinzione per titolo di soggiorno
- **ASSEGNO DI NATALITA' (bonus bebè)** – Rimane per le nascite avvenute entro il 31.12.2021 – La domanda va fatta all'INPS entro 90 giorni dalla nascita, se successiva il diritto decorre dalla domanda – A seguito della sentenza Corte cost. 54/2022 deve essere riconosciuto anche ai titolari di permesso unico lavoro.



A.U.U.F.

Le prestazioni assorbite e cosa resta da fare (2)

- **ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)** – Cessano di essere erogati (tramite il datore di lavoro) con il 1.3.2022– Resta il contenzioso per i 5 anni addietro per ottenere l'erogazione degli ANF computando i familiari residenti all'estero come da sentenze CGUE 25.11.2020
- **DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO** – Si applicano solo fino al 28.2.2022 – Per il periodo successivo spettano solo per i figli con più di 21 anni se ne hanno diritto (ad es. studenti universitari) – In questo caso spettano (come già ora) anche per i figli non conviventi e anche se residenti all'estero- Continua a spettare la detrazione per il coniuge a carico



A.U.U.F.

Le prestazioni NON assorbite e cosa resta da fare

- **INDENNITA' DI MATERNITA' DI BASE DEI COMUNI** – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 54/2022 spetta anche alle titolari di permesso unico lavoro
- **INDENNITA' DI MATERNITA' DI BASE PAGATA DALL'INPS (per lavoratori discontinui)** – vale la medesima regola di quella dei Comuni
- **BONUS ASILI NIDO** – a seguito della sentenza del Tribunale e Corte Appello Milano deve essere riconosciuto anche ai titolari di permesso unico lavoro
- **CARTA DELLA FAMIGLIA** – a seguito delle sentenze della CGUE 28.10.2021 e Trib.Milano 2.2.2022 deve essere riconosciuta anche ai titolari di permesso di lungo periodo e di permesso unico lavoro



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

IL REDDITO DI CITTADINANZA

COS'E': Misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di bisogno condizionato dall'adesione a un progetto personalizzato di inserimento sociale;

REQUISITI: 9.360 euro di ISEE che concorre con altri limiti, ad es. la proprietà e 6000 di reddito familiare che possono aumentare in base al numero di figli;

IMPORTO: è versato mensilmente e varia a seconda del numero dei componenti il nucleo, può arrivare a un importo fino a 6000 euro annui cui si possono aggiungere ulteriori importi a rimborso del canone di affitto o del mutuo;



IL RDC: requisiti critici

A) Il titolo di soggiorno

B) I 10 anni di residenza

A) Oltre ai cittadini italiani e comunitari, possono accedere i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e i familiari dei cittadini UE. **ATTENZIONE: i titolari di protezione internazionale sono inclusi nel modulo della domanda ma non nella legge.**

La sentenza n. 19/22 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente legittimo il requisito del pds lungosoggiornanti

B) E' richiesta (sia a cittadini italiani che stranieri) la residenza nel territorio nazionale da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 continuativi

ATTENZIONE:

Circolare n. 1319 del 19.2.2020 Ministero del Lavoro chiarisce che è sufficiente la **residenza effettiva!!**



Il RDC: conseguenze

- I requisiti di lungo residenza sono un ostacolo al diritto alla libera circolazione e una violazione della parità di trattamento perché più difficilmente conseguibili da chi esercita detto diritto
- E' ammissibile richiedere un collegamento con il territorio purché sia proporzionato (e 10 anni non lo sono) e non troppo esclusivo (cioè non limitato alla considerazione della residenza ma che considera anche altri elementi di radicamento (ad es. aver beneficiati di altri assegni negli anni precedenti: CGUE *Stewart*, 21.7.2011, C-503/09)
- Quindi il requisito sproporzionato costituisce discriminazione indiretta
- Violazione delle clausole di parità delle Direttive Europee
- Si può agire con il rito antidiscriminatorio perché l'art. 43 è applicabile anche ai cittadini UE (cfr. art. 43 ult. comma)
- In più oggi abbiamo anche la novità delle modifiche introdotte nel dlgs 216/03 dalla legge europea (discriminazione x cittadinanza nei vantaggi sociali)



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

RDC e richieste di restituzione: come comportarsi

- occorre innanzitutto verificare il tipo di titolo di soggiorno di cui il soggetto è titolare
- se titolare di protezione internazionale/lungosoggiorno/familiare cittadino UE/cittadino ITA ma non ha i 10 anni di residenza si può segnalare ad ASGI che invierà una diffida. Seguirà eventualmente contenzioso.
- Ci sono già cause pendenti in diversi Tribunali d'Italia
- se c'è residenza effettiva inviare lettera al Comune di residenza o chiedere supporto ad ASGI
- se non c'è né titolo di soggiorno né residenza chiedere la rateizzazione subito o in sede di eventuale esecuzione da parte dell'INPS

Profili **penalistici**: non sempre partono le indagini. Importante dare rilevanza all'assenza di dolo/mala fede per escludere l'elemento soggettivo del reato (sentenza Corte di Cassazione n. 44366/2021). Recentissima sentenza del Tribunale di Asti



Il diritto alla residenza

- Diritto soggettivo fondamentale
- Disciplinato dal DPR 223/1989 → Art. 7 co. 3: obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza **entro 60 giorni** dal rinnovo del permesso di soggiorno
- La residenza è anche oggetto della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 722/1954. In particolare, l'art. 26 della Convenzione prevede che "ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza"
- I titolari di protezione internazionale "possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale" (art. 29, comma 1 d. lgs. n. 251/2007)



L'accesso alla residenza dei richiedenti asilo

- **NOVITA' NORMATIVE:** prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2020 ha dichiarato incostituzionale la disposizione del decreto 113/2019 (c.d. Decreto Salvini) che impediva l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo
- Successivamente è intervenuto il **Decreto legge n. 130/2020 (c.d. Decreto Lamorgese)** convertito in legge n. 173/2020 che ha reintrodotta la norma sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo



NUOVO ART. 5 bis. D.lgs. 142/2015

1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la **ricevuta** di cui all'articolo 4, comma 3, è **iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo **al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.**



Viene sostanzialmente fatta rivivere la disciplina previgente

- Residenza presso il centro di accoglienza (CAS o SPRAR): art. 5 bis comma 2 d.lgs. 142/2015 che richiama al regime di convivenza anagrafica previsto dal Regolamento anagrafico (dpr 223/1989)-> introdotta dal c.d. decreto Minniti
- Residenza nel luogo comunicato al momento della presentazione della domanda (art. 5 d.lgs. 142)



Divieto di discriminazione nell'accesso alla residenza (1)

- Art. 6 comma 7 TUI: «Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle **medesime condizioni** dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.



Divieto di discriminazione nell'accesso alla residenza (2)

- Art. 5 c.d. «Decreto Lupi» (d. l. 47/2014) prevede che : *« chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge »*
- ultimo comma art. 5: *« Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis a tutela delle condizioni igienico-sanitarie »*



Il diritto all'apertura di un conto corrente bancario: l'accesso a un servizio

- Art. 2 co. 2 TUI: Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei **diritti in materia civile** attribuiti al cittadino italiano, **salvo che** le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Interpretazione ampia di diritti in materia civile tale da ricomprendere l'accesso a beni e servizi
- Art. 43 comma 2 lett. b) TUI : b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di **fornire beni o servizi offerti al pubblico** ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

SOFIA Servizi e Operatori Format
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Il diritto all'apertura di un conto corrente bancario: un esempio concreto di discriminazione (1)

Una cittadina nigeriana richiedente asilo è in possesso della c.d. «striscetta» ma non del «permesso giallo». E' in possesso di un codice fiscale solo numerico. Si rivolge sia a Unicredit che a Poste Italiane ma entrambi gli istituti rifiutano l'apertura di un conto corrente bancario.



Il diritto all'apertura di un conto corrente bancario: Un esempio concreto di discriminazione (2)

Norma di riferimento:

- Art. 126 noviesdecies TU Bancario
- Art. 43 co. 2 lett. B) TU Immigrazione

Circolari Applicative:

- Circolare ABI del 19 aprile 2019
- Comunicazione Poste Italiane 10 giugno 2019 n.129

Giurisprudenza:

- Tribunale di Roma, ordinanza 26 gennaio 2021
- Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022